

Regolamento di Mantenimento Marcite

NORME DI ATTUAZIONE - 2026

Art. 1) FINALITA'

1. Il Regolamento di Mantenimento Marcite è redatto in attuazione dell'articolo 22.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino, approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001 e pubblicato sul B.U.R.L. - secondo supplemento straordinario al n. 40 del 5 ottobre 2001 ed in attuazione dell'art. 19.6 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/919 del 26 Novembre 2003 e pubblicato sul B.U.R.L. – serie ordinaria n.1 del 2 gennaio 2004.
2. Attraverso tale Regolamento si intende perseguire l'obiettivo di mantenere una parte degli appezzamenti destinati a questa storica coltura, nonostante la marcita abbia ormai perso quasi completamente ogni interesse produttivo da parte delle imprese agricole. La marcita rappresenta infatti una pratica agricola con alto valore ambientale-climatico, faunistico, paesaggistico, storico-agronomico e testimoniale.

Art. 2) CONTENUTI

1. Costituiscono quadro di riferimento conoscitivo i seguenti elaborati di analisi depositati presso il Settore Agricoltura del Parco del Ticino:
 - Relazione Tecnica del Settore Agricoltura – anno 2017;
 - Relazione Tecnica del Settore Agricoltura – anno 2026;
 - Tavola 1 (suddivisa in 4 quadri) “Carta degli appezzamenti sottoposti a tutela - 2017” scala 1: 25.000;
 - Tavola 2 (suddivisa in 4 quadri) “Carta di analisi per la definizione degli appezzamenti da sottoporre a tutela – 2026” scala 1:25.000.
2. Il Regolamento di Mantenimento Marcite è costituito da:
 - Norme di Attuazione - 2026;
 - Tavola 3 (suddivisa in 4 quadri) “Carta degli appezzamenti sottoposti a tutela con delimitazione delle unità di interesse paesistico - 2026” scala 1: 25.000;

Art. 3) MARCITE TUTELATE

1. Le marcite del Parco del Ticino sono sottoposte a tutela quali emergenze di carattere ambientale-climatico, paesaggistico, storico-agronomico e faunistico nelle diverse zone di P.T.C..
2. Il presente Regolamento identifica le marcite di cui è vietata la trasformazione in seminativo, con conseguente mantenimento della destinazione e dell'uso del suolo.

Art. 4) SISTEMAZIONI STRUTTURALI

1. E' vietata la modifica della struttura delle marcite tutelate, delle sue ali, del cotico erboso e della rete irrigua a servizio della marcita, fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 2.

2. Eventuali sistemazioni strutturali e della rete irrigua a servizio delle marcite oggetto di tutela potranno essere concesse, previa richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e solo per porzioni limitate di superficie, esclusivamente per situazioni nelle quali le motivate esigenze di conduzione agronomica mettono a rischio la funzionalità della marcita, permanendo l'obbligo di ricostituzione immediata della copertura erbosa della marcita;
3. La ricostituzione del cotico erboso e la sistemazione delle sue irregolarità per necessità agronomiche è consentita, previa comunicazione preventiva da inviare al Settore Agricoltura del Parco, nella quale si attesti il rispetto della struttura morfologica della marcita e della rete irrigua a servizio e l'immediata risemina con essenze prative idonee.

Art. 5) GESTIONE E CONDUZIONE

1. La gestione della marcita è una pratica agricola che l'azienda agricola realizza in collaborazione con il Parco nel rispetto del presente regolamento, costituita da interventi di manutenzione straordinaria aggiuntivi rispetto alla buona conduzione del prato stabile ed esemplificati come segue:
 - per la struttura tradizionale e la rete irrigua: esecuzione sia nel periodo estivo sia in quello invernale di interventi di sistemazione delle ali e risagomatura dei fossetti, della pulizia dei fossi, canali adacquatori e colatori, di rullature ed eventuali trasemina o concimazione organica, di riparazione danni da fauna;
 - per la miglior funzionalità iemale: gestione dell'acqua per la sommersione iemale e controllo dell'uniformità del flusso dell'acqua, oltre a tutti quegli interventi sulla rete irrigua della marcita soggetta a periodico deterioramento nel corso degli anni, quali spurgo ponticelli e tubi, ripristino/restauro di manufatti e paratoie, pulizia da rifiuti e materiale trasportato dall'acqua e riparazione danni da fauna.

Art. 6) CONTRIBUTO ECONOMICO E PROGETTUALITA'

1. Per il mantenimento previsto dall'art. 3, in particolare per impegni aggiuntivi di gestione quali ad esempio la sommersione iemale o altri indicati all'art. 5, il Parco, richiamato quanto specificato al successivo comma 2 e nei limiti delle risorse disponibili, può riconoscere a proprietari e/o conduttori un contributo. L'entità del contributo sarà calcolata, a parziale o totale rimborso dei costi di gestione delle marcite e sulla base dei controlli che il Parco effettuerà sulla loro corretta gestione, in misura crescente e proporzionale alla complessità delle tipologie seguenti:
 - marcite con sistemazioni semplici o prati marcitori (s);
 - marcite di complessità intermedia (i);
 - marcite complesse (c).
2. Qualora il Parco realizzi o partecipi a progetti, singoli o in partenariato con altri enti, che prevedono risorse economiche a favore delle marcite, potranno essere stipulati con le aziende agricole accordi specifici anche pluriennali. Le finalità di questi progetti e accordi potranno essere sia connesse ai valori della marcita descritti all'Art. 1 comma 2, sia iniziative sperimentali finalizzate a riscoprire impieghi produttivi del foraggio di marcita. In ogni caso il contributo del Parco non potrà essere riconosciuto a proprietari e/o conduttori che già beneficiano di misure di finanziamento regionali, nazionali o comunitarie per la medesima finalità e per i medesimi impegni.
3. Per tutte le marcite che dispongono delle acque irrigue, viene fortemente incoraggiata la sommersione nel periodo invernale, allo scopo di testimoniare pienamente l'ingegno della marcita, nonché svolgere la preziosa funzione di habitat faunistico durante i periodi di gelo e neve della stagione invernale e per favorire la ricarica della falda e contrastare la crisi climatica.
4. Sulla base di quanto previsto all'art. 22.6 del P.T.C., l'entità dei contributi sopra specificati potrà essere verificata e aggiornata. Qualora il contesto gestionale fosse mutato e si manifestasse l'eventuale

necessità, gli stessi contributi saranno rivisti ed adeguati ai nuovi parametri.

5. Il Parco potrà valutare la classificazione di nuovi ulteriori appezzamenti da mantenere classificandoli in una delle tipologie di cui all'art. 6, qualora l'azienda agricola proponente dichiari la propria disponibilità ad effettuare la sommersione invernale. L'assegnazione del relativo contributo potrà avvenire, fatte salve le opportune verifiche, anche nelle more di aggiornamento del presente regolamento.

Art. 7) MARCITE TRASFORMABILI

1. Il Parco, qualora verifichi oggettivi problemi di dissesto idrogeologico, gestionali, di opportunità sperimentali per la riqualificazione del paesaggio, potrà escludere dall'obbligo di tutela alcuni degli appezzamenti proponendo l'aggiornamento del presente regolamento.
2. Per gli appezzamenti non sottoposti a tutela dal presente Regolamento è consentita la trasformazione della marcita come segue, a condizione che vengano attuati gli interventi compensativi più avanti specificati:
 - a) Trasformazione eseguita mediante semplice aratura e/o livellamento del solo strato colturale, senza nessun altro intervento, a condizione che siano previsti ed attuati gli interventi di compensazione ambientale specificati e descritti al successivo art. 8 del presente Regolamento e previo impegno scritto formale dell'azienda: non è richiesta Autorizzazione Paesaggistica;
 - b) Trasformazione eseguita mediante qualsiasi altro intervento che, oltre alla semplice aratura e/o livellamento dello strato colturale, preveda modifiche paesistiche, di quote con scolturamento e sterri e riporti o di altri elementi del paesaggio, a condizione che siano previsti ed attuati gli interventi di compensazione ambientale specificati e descritti al successivo art. 8 del presente Regolamento: è richiesta Autorizzazione Paesaggistica.

In entrambi i casi le compensazioni dovranno essere realizzate preferibilmente prima o, al massimo, contestualmente all'esecuzione della trasformazione delle marcite e saranno oggetto di specifica verifica. Nel caso in cui le compensazioni non vengano realizzate preventivamente, il Parco potrà richiedere una fidejussione a garanzia della corretta realizzazione degli interventi che sarà svincolata dopo la verifica di attecchimento degli impianti. Qualora le compensazioni non vengano realizzate in modo corretto ovvero non venga effettuata una corretta manutenzione degli impianti per almeno tre anni e comunque fino al loro completo attecchimento, decadrà automaticamente l'autorizzazione alla trasformazione e saranno applicate le sanzioni conseguenti. Per il caso b), le compensazioni sopra descritte dovranno essere previste nella richiesta di autorizzazione e saranno quindi parte integrante delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art. 8) COMPENSAZIONI PER MARCITE TRASFORMABILI

1. Trasformazione di una parte degli appezzamenti a marcita tutelati nel quinquennio precedente e quindi riduzione della superficie a marcita tutelata:
 - a) Se la marcita residua ha una superficie superiore a 10 ha:
 - Impegno alla sommersione invernale di almeno 50% della superficie residua.
 - b) Se la marcita residua ha una superficie inferiore a 10 ha, in alternativa:
 - Impegno alla sommersione invernale di almeno 50% della superficie residua.
 - Impegno alla sommersione invernale di almeno il 20% della superficie residua di marcita e creazione sui bordi delle marcite residue non sommerse di filari arborei (15 piante/100ml) o arborei-arbustivi (30 piante/100ml) con specie autoctone per un'estensione lineare pari al 25% del perimetro delle marcite trasformate (è consentita un'altra collocazione a scelta purché finalizzata a garantire la continuità ecologica tra le marcite residue o tra le marcite e altri elementi di rete ecologica esistenti nelle vicinanze).

2. Trasformazione di tutti gli appezzamenti a marcita tutelati dall'azienda nel quinquennio precedente (una a scelta fra le opzioni a e b):
 - a) creazione di boschetto con specie autoctone o di zona umida circondata da salici o ontani per una superficie pari al 10% di quella trasformata;
 - b) creazione di boschetto con specie autoctone o di zona umida circondata da salici o ontani per una superficie pari al 5% di quella trasformata e creazione di filari arborei (15 piante/100ml) o arboreo-arbustivi (30 piante/100ml) con specie autoctone per una estensione lineare pari al 25% del perimetro degli appezzamenti trasformati, da eseguirsi o sugli appezzamenti oggetto di trasformazione o su terreni a conduzione aziendale da definire insieme al Parco.
3. In casi di particolare complessità ambientale, il Parco potrà prevedere progetti di compensazione specifici maggiormente articolati.

Art. 9) RAPPORTO CON AZIENDE AGRICOLE

1. Il presente Regolamento è stato redatto anche in considerazione del dialogo e delle esigenze manifestate dagli imprenditori agricoli che hanno collaborato negli anni scorsi attraverso diversi accordi di gestione di marcite sottoscritti con il Parco; alcuni di loro hanno inoltre fornito preziosi dati e informazioni sui tempi di lavoro e i mezzi impiegati nella conduzione delle marcite.